

Il riscatto del diploma Afam - Prospetto sintetico

| Fonte | Principio | Testo |
|---|--|--|
| D.M. 331 - 10/04/2019 | Equipollenza degli specifici diplomi dell’Afam di previgente ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello di nuovo ordinamento con attribuzione dello stesso codice identificativo [N.d.E.: quinquennali, in quanto implicanti il possesso del corrispondente diploma accademico di primo livello] | <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p><i>“i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al termine dei percorsi del previgente ordinamento, se conseguiti congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello del nuovo ordinamento (secondo la tabella di corrispondenza allegata al decreto).”</i></p> |
| <p>Sentenza Tribunale di Pavia n. 335/2016</p> <p>Sentenza Giudice del Lavoro di Salerno 26/01/2017</p> <p>Sentenza 9 febbraio 2017 Giudice del Lavoro di Vallo della Lucania</p> <p>Sentenza Tribunale di Salerno marzo 2017</p> | Equipollenza degli specifici diplomi dell’Afam di previgente ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello di nuovo ordinamento, a prescindere della specificità del singolo diploma (come da tabella di corrispondenza prevista da apposito D.M.) | <p>Tribunale di Pavia: “L’art. 1, comma 107, della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn. 228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello. etc.”</p> <p>Pronunziate con riferimento all’inserimento in graduatorie di differente fascia – erroneamente stabilito dal Ministero–, discriminando tra candidati in possesso di diploma accademico specialistico di nuovo ordinamento, posti in seconda fascia, e candidati in possesso di diploma di previgente ordinamento, posti in terza fascia e così ammessi alla seconda fascia in sede giudiziaria, anche con condanna alle spese processuali del ministero stesso</p> <p>Le motivazioni in positivo date da più tribunali, seppure su questione non attinente il riscatto del diploma conservatoriale Afam di previgente ordinamento in stretta analogia al diploma accademico specialistico (quinquennale) Afam di secondo livello, partono tutte dall’avvenuta equipollenza tra le due tipologie di previgente e vigente ordinamento, stabilita dalla Legge 228 del 2012.</p> |
| Legge 228 - 24/12/2012 commi da 102 a 107 (“Legge stabilità 2013”) | <p>Equipollenza dei diplomi dell’Afam di nuovo ordinamento di primo e di secondo livello a specifiche lauree (commi 102 e 103).</p> <p>Equipollenza dei diplomi dell’Afam di previgente ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello di nuovo ordinamento, secondo tabella di corrispondenza da emanarsi con apposito D.M. [N.d.E.: appresso D.M. 331]</p> | <p>(comma 102)“... al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università etc.”</p> <p>(comma 103)“Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale etc.”</p> <p>(comma 107)“I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Messaggio Inps 15662/2010</p> | <p>Include nella facoltà di riscatto i diplomi Afam di nuovo ordinamento, escludendo implicitamente quelli del previgente [N.d.E.: La successiva dichiarata equipollenza – D.M. 331/2019 – di questi ai precedenti supera però la questione]</p> | <p><i>“Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici (...) i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario)”</i></p> |
| <p>Nota operativa ex Inpdap n. 25 14/05/2009</p> | <p>Esclude dalla facoltà di riscatto i diplomi conservatoriali di previgente ordinamento [N.d.E.: in contraddizione con la precedente del 2003 e senza tener conto dell’obbligo di possesso di licenza scuola secondaria previsto al proposito dalla normativa]</p> | <p><i>“Si precisa, da ultimo, che i pregressi diplomi rilasciati dai Conservatori in base alla previgente normativa, vale a dire conseguiti dopo un percorso di studi al quale si era ammessi con la licenza di scuola media di 1° grado, hanno avuto e mantengono la loro valenza soltanto per l’accesso all’impiego (es. docenti di musica). Pertanto, oltre a non essere riscattabili ai fini previdenziali, non sono utili ai fini del diritto alla concessione della quota parte della pensione ai superstiti”</i></p> |
| <p>D.P.R. 212/2005</p> | <p>La previsione dell’ammissione di studenti <i>con spiccate capacità e attitudini, ancorchè privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico</i> rinnova il modello del previgente ordinamento fondato sul talento anche precoce, subordinandolo all’acquisizione anche successiva della licenza secondaria, come del resto nel previgente e adesso reso vincolante</p> | <p>Art. 7. Ammissione ai corsi 3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.</p> |
| <p>Nota Inpdap prot.n. 9138/2003, come da parere Direzione centrale Trattamenti pensionistici</p> | <p>Include nella facoltà di riscatto i diplomi conservatoriali di previgente ordinamento, assimilandoli ai diplomi accademici triennali di primo livello [N.d.E.: Nota Inpdap emessa su richiesta e fornita interpretazione normativa di apposita dirigenza)</p> | <p><i>“si ritiene che il diploma di Conservatorio rilasciato in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n.212/2002, è riscattabile ai fini contributivi perché la norma, direttamente, attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma, il valore di laurea di primo livello, a condizione che il titolare sia anche in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”</i></p> |
| <p>Decreto-Legge 212 - 25/09/2002 convertito in legge n. 268 - 22/11/2002</p> | <p>Emendamenti della Legge di riforma n. 508 - 21/12/1999</p> | <p>Art. 6 Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori <i>1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università."; c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il</i></p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Equiparazione ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi alle lauree dei diplomi Afam di previgente ordinamento, purchè conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado</p> | <p>segunte:"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado."</p> |
| <p>Sentenza Corte Costituzionale n. 52 del 9-15/02/2000</p> | <p>illegittimità costituzionale della normativa che non consente il riscatto del periodo di durata legale del diploma accademico BB.AA. ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario)</p> <p>[N.d.E.: seppure con riferimento ad una fin troppo specifica fattispecie di rapporto lavorativo ove tale titolo sia richiesto]</p> | <p>dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.</p> |
| <p>Legge n. 508 - 21/12/1999</p> | <p>Il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale assume rilevanza accademica parallela a quella universitaria.</p> | <p>Art. 2. (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)</p> <p>1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.</p> <p>2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.</p> <p>3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.</p> <p>4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.</p> <p>5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Così pure i nuovi titoli da essa rilasciati di cui si prevede per di più l'equipollenza con specifici diplomi universitari "al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso"; così pure per i diplomi di previgente ordinamento si prevede una norma poi diversamente attuata: "Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici"</p> | <p>(CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. (Validità dei diplomi)</p> <p>1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.</p> <p>2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.</p> <p>3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).</p> |
| D.Lgs 184/97 | <p>I titoli di studio universitari possono essere riscattati a prescindere dal fatto che siano stati richiesti per il posto ricoperto, salvo casi specificati di volta in volta dalla legge</p> <p>Per implicita esclusione, non era possibile riscattare il corso di studi per il conseguimento del diploma di conservatorio perché non equiparabile a quello universitario.</p> | <p style="text-align: center;">Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCATTO Art. 2. Corsi universitari di studio</p> <p>2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.</p> |
| Sentenza Corte costituzionale n. 535 del 28/11-5/12/1990 | <p><i>illegittimità costituzionale della normativa che non consente il riscatto del periodo di durata legale del diploma BB.AA.</i></p> <p>[N.d.E.: seppure con riferimento ad una specifica fattispecie di rapporto lavorativo ove tale titolo sia richiesto]</p> | <p>"la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la <u>docenza di ruolo nella Accademia di belle arti</u>"</p> |
| Corte dei Conti delibera n. 1054 del 27-3-1980 | <p>Se il diploma del Conservatorio e' assimilato al diploma di laurea o alle cosiddette lauree brevi e' ammesso al riscatto</p> | <p style="text-align: center;">Non reperibile</p> |